



PROVINCIA DI RAVENNA

statuto

*adeguato ai sensi dell'articolo 1,
della legge 3 agosto 1999, n. 265*

approvato con deliberazione del consiglio provinciale
del 8 febbraio 2000, n. 11 e
successive modificazioni

| | |
|---|----|
| PRESENTAZIONE | 5 |
| TITOLO I | 6 |
| CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI | 7 |
| Art. 1 Principi..... | 8 |
| Art. 2 Territorio | 8 |
| Art. 3 Sede, stemma e gonfalone | 8 |
| Art. 4 Finalità..... | 9 |
| Art. 5 Funzioni | 17 |
| Art.6 Programmazione | 18 |
| Art. 7 Collaborazioni, consultazioni, concertazione | 12 |
| Art. 8 Rapporti con le realtà sociali | 13 |
| Art. 9 Pari opportunità | 13 |
| TITOLO II..... | 14 |
| CAPO I ORGANI DI GOVERNO | 15 |
| Art. 10 Organi di governo..... | 16 |
| Art. 11 Competenza del consiglio | 16 |
| Art. 12 Prima seduta insediamento del Consiglio – presidenza, convalida del Presidente della Provincia e dei consiglieri proclamati eletti..... | 18 |
| Art. 13 Pubblicità delle spese elettorali | 18 |
| Art. 14 Presidente del Consiglio - Vicepresidente del Consiglio Elezione - Revoca..... | 19 |
| Art. 15 Competenze del Presidente del Consiglio | 19 |
| Art. 16 Sedute consiliari | 20 |
| Art. 17 Funzioni dei consiglieri..... | 20 |
| Art. 18 Dimissioni dalla carica di consigliere..... | 21 |
| Art. 19 Decadenza della carica di consigliere | 22 |
| Art. 20 Funzionamento del Consiglio | 22 |
| Art. 21 Regolamento del Consiglio | 23 |
| Art. 22 Gruppi consiliari - Conferenza dei capigruppo - Ufficio di presidenza | 24 |
| Art. 23 Commissioni consiliari..... | 24 |
| Art. 24 Giunta - Composizione..... | 25 |
| Art. 25 Funzionamento della Giunta | 26 |
| Art. 26 Competenze della Giunta..... | 27 |
| Art. 27 Compiti degli assessori | 28 |
| Art. 28 Elezione del Presidente della Provincia | 28 |
| Art. 29 Giuramento del Presidente della Provincia | 29 |
| Art. 30 Distintivo del Presidente della Provincia | 29 |
| Art. 31 Competenze del Presidente della Provincia..... | 29 |
| CAPO II ORGANI DI GESTIONE ED UFFICI | 31 |

| | |
|---|----|
| Art. 32 Personale | 32 |
| Art. 33 Ordinamento degli uffici e dei servizi..... | 32 |
| Art. 34 Organizzazione e gestione del personale | 32 |
| Art. 35 Conferenza di servizi..... | 33 |
| Art. 36 Comitato di coordinamento | 34 |
| Art. 37 Strumenti di controllo interno..... | 34 |
| Art. 38 Segretario generale..... | 35 |
| Art. 39 Dirigenti | 36 |
| Art. 40 Direttore generale..... | 37 |
| Art. 41 Partecipazione sindacale - Rinvio | 37 |
| Art. 42 Ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti dei dirigenti, del Segretario Generale, del Presidente della Provincia, della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale | 38 |
| CAPO III SERVIZI PUBBLICI..... | 39 |
| SEZIONE I Disposizioni generali..... | 40 |
| Art. 43 Servizi pubblici | 41 |
| Art. 44 Forme di gestione dei servizi pubblici | 41 |
| SEZIONE II Aziende speciali ed istituzioni | 42 |
| Art. 45 Azienda speciale | 43 |
| Art. 46 Istituzione | 43 |
| Art. 47 Organi della azienda speciale e della istituzione..... | 43 |
| Art. 48 Consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione | 43 |
| Art. 49 Nomina degli organi della azienda e della istituzione..... | 44 |
| Art. 50 Requisiti per la nomina..... | 44 |
| Art. 51 Ineleggibilità | 44 |
| Art. 52 Incompatibilità | 44 |
| Art. 53 Durata in carica degli organi della azienda e della istituzione..... | 45 |
| Art. 54 Cessazione dalla carica | 45 |
| Art. 55 Decadenza della carica | 45 |
| Art. 56 Revoca degli amministratori | 45 |
| Art. 57 Direttore della azienda: nomina..... | 46 |
| Art. 58 Durata in carica | 46 |
| Art. 59 Direttore della istituzione: nomina | 46 |
| Art. 60 Indennità | 47 |
| Art. 61 Principi generali dell'attività | 47 |
| Art. 62 Collegio dei revisori | 48 |
| Art. 63 Ordinamento e funzionamento della azienda speciale e della istituzione | 48 |
| CAPO IV FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA .. | 49 |
| SEZIONE I Convenzioni..... | 50 |
| Art. 64 Convenzioni..... | 51 |
| SEZIONE II Accordi di programma..... | 52 |

| | |
|--|----|
| Art. 65 Accordi di programma | 53 |
| SEZIONE III Conferenze fra enti | 54 |
| Art. 66 Conferenze fra enti..... | 55 |
| SEZIONE IV Consorzi | 56 |
| Art. 67 Consorzi | 57 |
| SEZIONE V Unione dei comuni..... | 58 |
| Art. 68 Unione di comuni..... | 59 |
| CAPO V FINANZA, CONTABILITÀ, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | 60 |
| SEZIONE I Finanza, contabilità, bilancio e programmazione finanziaria | 61 |
| Art. 69 Finanza locale | 62 |
| Art. 70 Contabilità | 62 |
| Art. 71 Bilancio e programmazione finanziaria | 62 |
| Art. 72 Contratti..... | 63 |
| SEZIONE II Revisione economica e finanziaria | 64 |
| Art. 73 Collegio dei revisori dei conti - Nomina | 65 |
| Art. 74 Attribuzioni..... | 65 |
| Art. 75 Responsabilità..... | 66 |
| Art. 76 Trattamento economico ai revisori dei conti..... | 66 |
| Art. 77 Durata in carica - cessazione, decadenza, revoca..... | 66 |
| Art. 78 Funzionamento del collegio dei revisori dei conti..... | 67 |
| TITOLO III | 68 |
| CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE..... | 69 |
| SEZIONE I Azione popolare, diritti di accesso ed informazione dei cittadini | 70 |
| Art. 79 Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini..... | 71 |
| SEZIONE II Difensore civico | 72 |
| Art. 80 Istituzione - attribuzioni - attivazione | 73 |
| Art. 81 Requisiti per la nomina..... | 74 |
| Art. 82 Nomina | 74 |
| Art. 83 Durata in carica - decadenza - revoca | 75 |
| Art. 84 Relazioni e pubblicità delle attività | 75 |
| Art. 85 Indennità | 76 |
| Art. 86 Sede, personale e strutture..... | 76 |
| Art. 87 Facoltà per i comuni della Provincia e di altri soggetti pubblici locali di avvalersi del difensore civico istituito dalla Provincia | 76 |
| SEZIONE III Partecipazione popolare | 77 |
| Art. 88 Forme di consultazione popolare | 78 |
| Art. 89 Istanze e petizioni | 78 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Art. 90 Proposte | 78 |
| Art. 91 Referendum consultivo..... | 79 |
| Art. 92 Consultazioni su istanza..... | 79 |
| Art. 93 Consultazioni d'ufficio..... | 80 |
| SEZIONE IV Consulte | 81 |
| Art. 94 Consulte | 82 |
| SEGRETERIA GENERALE | 83 |

Dalla cultura del vincolo a quella dell'opportunità L'autonomia fondata sul rispetto delle regole

La Provincia di Ravenna tra le prime in Italia , all'inizio degli anni Novanta, ad approvare il proprio Statuto, non ha mai rinunciato da allora a porsi in maniera interlocutoria rispetto ai cambiamenti istituzionali. Consapevole di rappresentare un tassello vitale del sistema delle autonomie locali ha sempre cercato, nel rispetto delle proprie funzioni, di confrontarsi con i Comuni, la Regione , lo Stato e con un il nuovo soggetto istituzionale rappresentato dall'Unione Europea. Abbiamo sempre creduto che sentirci più europei ci avrebbe aiutato maggiormente a capire i nostri doveri di cittadini del mondo e, contemporaneamente, ad esigere di estendere sempre di più la fascia delle persone che debbono godere degli stessi diritti. Tutto ciò senza paure , discriminazioni e chiusure. I prossimi anni conosceranno, quindi, ulteriori innovazioni e riforme costituzionali e istituzionali che porteranno, necessariamente, a nuovi cambiamenti del ruolo giuridico e politico delle Autonomie Locali, rendendo necessario, probabilmente, un ulteriore lavoro di aggiornamento del nostro Statuto. Noi , secondo quanto dettato dalla Costituzione, là dove si afferma che *"la Repubblica(...)riconosce e promuove le autonomie locali"*, abbiamo cercato di darci delle regole per poter organizzare al meglio il nostro Ente, metterlo nelle condizioni di poter cogliere tutte le opportunità che l'esercizio del principio di autonomia nell'organizzazione degli enti locali può suggerirci. Lo Statuto, la nostra piccola costituzione, ha quindi tutta l'ambizione di rappresentare e sancire i principi fondamentali ai quali si ispira il nostro Ente.

Francesco Giangrandi
Presidente della Provincia di Ravenna

Ravenna, maggio 2006

TITOLO I

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Principi

1. La Provincia di Ravenna, ente locale intermedio tra comune e regione, autonoma entro l'unità della Repubblica secondo le norme della Costituzione, delle leggi e dello statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Art. 2
Territorio

1. Il territorio della Provincia di Ravenna è costituito, secondo le leggi che regolano la materia, dal territorio dei comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, S.Agata sul Santerno, Solarolo.

Art. 3
Sede, stemma e gonfalone

1. La sede della Provincia è situata nel comune capoluogo di Ravenna. Gli organi della Provincia possono riunirsi anche in sede diversa da quella del comune capoluogo.

2. Lo stemma, il gonfalone della Provincia, e il loro uso sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 4
Finalità

1. La Provincia esercita le proprie funzioni perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.

2. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi e i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona.

3. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza.

4. Opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità regionale e nazionale.

5. Nell'ambito delle proprie competenze la Provincia concorre a:

a) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, democrazia, giustizia e pace;

b) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali e storico-artistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita e di uno sviluppo sociale ed economico sostenibili;

c) perseguire la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

d) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

e) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico e della cooperazione;

f) perseguire la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, in grado di affrontare

ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;

g) rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività fisico-motoria e sportiva fino ai livelli più alti.

Art. 5 Funzioni

1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

Art. 6
Programmazione

1. La Provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La Provincia ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

Art. 7
Collaborazioni, consultazioni, concertazione

1. La Provincia pone a fondamento della propria attività amministrativa di programmazione e di pianificazione i principi della collaborazione, della consultazione e della concertazione con i comuni, la comunità montana, le Unioni dei Comuni e le Associazioni intercomunali, gli enti sanitari, al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

2. A tale scopo, nel rispetto dell'autonomia degli altri enti, predispone:

a) forme di raccordo con gli enti locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi con le modalità previste dai successivi articoli;

b) supporti informativi, tecnici e organizzativi necessari per l'assolvimento dei compiti affidati agli enti locali, singoli o associati;

c) mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attività di comune interesse;

d) azioni di concertazione per l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione di risorse finanziarie regionali trasferite alla Provincia.

3. La Provincia, ispirandosi ai principi e alle finalità indicate:

a) partecipa, nei modi e nei limiti consentiti nell'ordinamento statale, a forme di collaborazione e di raccordo con altre province e comuni italiani nonché con analoghe istituzioni di altri Stati;

b) sostiene le forme di collegamento con gli organi della Unione economica europea attivate dallo Stato e dalla Regione, per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari e all'attuazione delle direttive.

4. La Provincia, nell'ambito degli atti di indirizzo e di coordinamento statali e regionali, può svolgere attività promozionali all'estero nelle materie di competenza proprie.

5. La Provincia, in armonia con la Costituzione, collabora con lo Stato e con la Regione per realizzare forme di cooperazione e collegamento fra i diversi livelli istituzionali.

Art. 8

Rapporti con le realtà sociali

1. La Provincia riconosce il diritto dei cittadini, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle proprie scelte programmatiche e amministrative e ne promuove l'esercizio con regolamenti e deliberazioni, in conformità ai principi del presente statuto.

2. La Provincia favorisce la formazione di libere forme associative di organizzazioni del volontariato e delle persone portatrici di handicap e agevola le stesse con la concessione di sovvenzioni e di vantaggi economici di qualunque natura subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità della concessione medesima.

3. I servizi e gli uffici della Provincia possono essere articolati nel territorio provinciale per favorire i rapporti e l'accesso della popolazione.

4. La Provincia garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità provinciale.

Art. 9

Pari opportunità

1. La Provincia assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

2. Nella Giunta, negli organi collegiali della Provincia, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti devono essere, di norma, rappresentati i due sessi.

TITOLO II

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 10
Organi di governo

Gli organi di governo della Provincia sono:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta
- c) il Presidente.

Art. 11
Competenza del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto della Provincia e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.
- c) le convenzioni tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio provinciale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- o) la partecipazione alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal presidente della provincia al Consiglio; la partecipazione si attua attraverso la discussione e la votazione di una risoluzione;
- p) la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La verifica si attua entro il 30 novembre di ogni anno attraverso la discussione e la votazione di una risoluzione.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio può disporre, anche per il tramite delle competenti commissioni consiliari, consultazioni e audizioni dei comuni, degli enti sanitari, della comunità montana, della Camera di commercio industria e artigianato e agricoltura, delle associazioni economiche, sindacali, cooperative, professionali, ambientali, culturali, sportive e del volontariato.

Art. 12

Prima seduta insediamento del Consiglio – presidenza, convalida del Presidente della Provincia e dei consiglieri proclamati eletti

1. La prima seduta successiva alle elezioni del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio.

3. Nella prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida del Presidente della Provincia e dei consiglieri proclamati eletti, alle eventuali surrogazioni di questi ultimi.

4. La seduta prosegue per la comunicazione del Presidente della Provincia dei componenti della Giunta e del vicepresidente della Provincia.

Art. 13

Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro sessanta giorni dal termine della campagna elettorale i candidati risultati eletti dovranno presentare alla segreteria generale il rendiconto delle spese per la campagna elettorale.

2. Tali documenti devono essere resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio della Provincia e tramite pubblicazione nel bollettino della Provincia per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri prevista dalla *legge 5 luglio 1982, n. 441*.

Art. 14
Presidente del Consiglio - Vicepresidente del Consiglio
Elezione - Revoca

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio sono eletti dal Consiglio fra i consiglieri nella prima seduta di insediamento del Consiglio.

2. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio, che devono appartenere uno alla maggioranza e uno alla minoranza, sono eletti, mediante separata votazione, a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro quindici giorni dall'insediamento, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente del Consiglio possono essere revocati dal consiglio provinciale su proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, depositata almeno dieci giorni prima rispetto alla data di discussione e votazione, che raccolga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In ogni caso il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di convocare il Consiglio, per la discussione e la votazione della proposta di revoca, entro venti giorni dalla data di presentazione presso l'ufficio del Segretario Generale.

Art. 15
Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio.

2. In caso di assenza ed impedimento del Presidente del Consiglio, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente del Consiglio e in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo dal consigliere anziano.

3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi degli articoli 40 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al terzo comma, occupa il posto immediatamente successivo.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

7. Il Presidente del Consiglio è investito del potere di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 16 Sedute consiliari

Il Consiglio Provinciale deve essere riunito in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e in sessione straordinaria ogni qualvolta si renda necessario, nei giorni ed ore indicati nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Le modalità di convocazione delle sedute sono disciplinate dal regolamento.

Art. 17 Funzioni dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità provinciale.

3. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4. I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle sue aziende, enti dipendenti e società per azioni a prevalente capitale pubblico, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato secondo le modalità stabilite dal regolamento.

6. I consiglieri hanno diritto a percepire, per la partecipazione a consigli e commissioni consiliari, un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato, nei limiti delle norme vigenti, con deliberazione consiliare.

Art. 18

Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19
Decadenza della carica di consigliere

1. I consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive del Consiglio senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento del Consiglio, garantendo comunque il diritto dei consiglieri a far valere le cause giustificative.

Art. 20
Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento.

2. Per la validità delle sedute di prima e di seconda convocazione è necessaria la presenza, rispettivamente, di almeno la metà e di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

4. I consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

5. Nei casi in cui la legge prescrive l'obbligo di astensione, il consigliere interessato deve allontanarsi dal posto non partecipando ai lavori e alle votazioni prima che inizi la trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

6. Il segretario generale della Provincia o chi ne fa le veci partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige i verbali.

7. Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge o il regolamento non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

8. Salvo i casi in cui la legge e lo statuto non dispongano altrimenti le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

9. Per le deliberazioni di nomina e di designazione di competenza del Consiglio sono nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora debba essere comunque rappresentata la minoranza si procede con il meccanismo del voto limitato con le modalità previste dal regolamento.

10. A parità di voti viene eletto il più anziano per età.

11. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali, se ne verifica e se ne comprova la sussistenza sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sulla base dei curricula depositati dalle persone proposte per la nomina o la designazione.

Art. 21

Regolamento del Consiglio

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato, nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 20, da apposito regolamento approvato con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle modifiche del regolamento.

3. Il regolamento disciplina inoltre le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il loro funzionamento.

Art. 22
Gruppi consiliari - Conferenza dei capigruppo - Ufficio di presidenza

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e ne determina la composizione, le modalità di funzionamento ed i mezzi per l'esercizio delle funzioni.

2. E' istituita la conferenza dei capigruppo con compiti generali di ordinamento dei lavori del Consiglio e con le altre funzioni che potranno essere attribuite dai regolamenti.

3. E' istituito l'ufficio di presidenza, composto dal presidente del consiglio e dal vicepresidente. All'ufficio di presidenza, così composto, è attribuita la funzione di risolvere le questioni interpretative che insorgano durante lo svolgimento delle sedute consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento del consiglio. In caso di diversità di opinioni prevale il voto del presidente.

4. All'ufficio di presidenza sono altresì attribuite le funzioni di coadiuvare il presidente, garantire l'autonomia del consiglio e promuovere verso l'esterno l'attività del consiglio medesimo.

5. Il regolamento del consiglio provinciale disciplina le modalità di funzionamento e gli strumenti a disposizione dell'ufficio di presidenza.

Art. 23
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio provinciale istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale e garantendo la presenza di tutti i gruppi presenti in Consiglio, commissioni temporanee o permanenti che hanno il compito di esaminare e istruire gli affari che il Presidente della Provincia o la Giunta provinciale assegnano per il parere e sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare o a pronunciarsi.

2. Il Consiglio, qualora gli affari da trattare non siano stati sottoposti, ai sensi del primo comma, all'esame e al parere delle Commissioni consiliari competenti, può prima di deliberare, su richiesta di un consigliere, deliberare di sottoporre gli stessi all'esame e al parere delle commissioni consiliari competenti.

3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno, altresì, funzioni propositive, potendo presentare di propria iniziativa al Consiglio proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.

4. Il regolamento determina il numero, la composizione, i poteri e il funzionamento delle commissioni, prevedendo inoltre l'attribuzione alle opposizioni delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.

5. Le commissioni si avvalgono normalmente dei dirigenti per l'espletamento delle loro funzioni.

6. Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e i direttori delle istituzioni e delle aziende speciali di emanazione della Provincia e delle società per azioni nelle quali la Provincia abbia quote azionarie, se richiesti, sono tenuti a partecipare alle sedute delle commissioni consiliari, del Consiglio e della Giunta.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, eccetto i casi in cui il regolamento ne preveda la riservatezza.

8. Il Consiglio provinciale, inoltre, può istituire nel proprio seno commissioni di indagine sull'attività amministrativa.

Art. 24

Giunta - Composizione

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero massimo di dieci assessori.

2. Gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta tra cui un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

4. La carica di assessore provinciale è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.

5. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

6. Agli assessori provinciali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

7. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

8. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 25 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento della Giunta.

3. Il comportamento degli assessori nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli assessori e quelle proprie dei dirigenti dell'ente.

4. Gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di lo-

ro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

5. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

6. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

8. Alle sedute della Giunta, in udienza conoscitiva, possono partecipare, su invito del Presidente, i dirigenti della Provincia, senza diritto di voto.

Art. 26 *Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente della Provincia, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 27
Compiti degli assessori

1. Gli assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'ente.
2. L'attività degli assessori è coordinata dal Presidente.
3. Gli assessori:
 - a) svolgono attività propositiva per i lavori della Giunta, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti dal Presidente;
 - b) presentano le proposte di intervento predisposte dagli uffici;
 - c) verificano che le proposte di intervento rientrino nell'attuazione dei programmi generali della Provincia;
 - d) rispondono, se delegati dal Presidente, entro *trenta giorni*, alle interrogazioni o interpellanze presentate dai consiglieri;
 - e) forniscono ai dirigenti della Provincia le direttive politico-amministrative per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivo da sottoporre all'esame del Consiglio;
 - f) partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale e delle commissioni consiliari di loro competenza senza diritto di voto.

Art. 28
Elezione del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio provinciale.

Art. 29
Giuramento del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 30
Distintivo del Presidente della Provincia

1. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 31
Competenze del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia.

3. Nomina i componenti della Giunta fra cui un vicepresidente.

4. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Il Presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal vicepresidente.

6. Il Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

7. Convoca, presiede la Giunta e propone gli oggetti da trattare.

8. Al Presidente della Provincia compete altresì agire e resistere in giudizio in nome e per conto della Provincia, previa deliberazione della Giunta.

9. Coordina l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione del programma di governo ed al conseguimento degli scopi della Provincia.

10. Propone gli oggetti da trattare al Consiglio.

11. Il Presidente della Provincia esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.

12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

13. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

14. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché dallo statuto e dai regolamenti provinciali.

15. Indice i referendum provinciali deliberati dal Consiglio.

CAPO II
ORGANI DI GESTIONE ED UFFICI

Art. 32
Personale

1. Il personale della Provincia è al servizio esclusivo della comunità provinciale.

Art. 33
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento predisposto in osservanza con la normativa in materia, in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta ai dirigenti, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio e in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità.

Art. 34
Organizzazione e gestione del personale

1. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, disciplina:

a) la determinazione della propria dotazione organica e le procedure per l'assunzione:

1) La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato.

2) Possono essere stipulati inoltre, al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni in misura complessivamente non superiore al cinque per cento del totale della dotazione organica della dirigenza.

3) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si può provvedere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4) Infine possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.

b) L'organizzazione e la gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti;

c) il conferimento a tempo determinato di incarichi di direzione di aree funzionali;

d) l'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni dei servizi, settori e coordinamento di area;

e) il coordinamento dell'attività del segretario generale e dei dirigenti;

f) le tecniche e le metodologie di gestione;

g) i criteri e le metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici e la realizzazione degli obiettivi;

h) la predisposizione dei piani annuali di formazione e aggiornamento;

i) le incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi consentiti e quelli vietati al personale.

Art. 35 Conferenza di servizi

1. La Provincia, qualora sia opportuno o necessario effettuare un esame contestuale di attività, interventi, interessi interorganici o generali coinvolti in un procedimento amministrativo, indice una conferenza di servizi la cui composizione, funzionamento e competenze è disciplinata da apposito regolamento predisposto in conformità alle disposizioni legislative in materia.

Art. 36
Comitato di coordinamento

1. La Provincia istituisce un comitato di coordinamento, la cui composizione e funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

2. Il Comitato di coordinamento è organo di consulenza del Presidente della Provincia per l'attività di programmazione, organizzazione e gestione delle risorse in relazione agli obiettivi della Provincia.

Art. 37
Strumenti di controllo interno

1. La Provincia si dota nell'ambito della propria autonomia, di strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38
Segretario generale

1. La Provincia ha un segretario titolare dirigente, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e iscritto all'Albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il segretario generale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia.

4. Il segretario generale, per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attribuzioni, si avvale del vicesegretario generale, se previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, della struttura organizzativa della Provincia e del personale della Provincia.

5. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente della Provincia abbia nominato il direttore generale.

Art. 39
Dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme stabilite dal regolamento dell'organizzazione dei servizi e degli uffici.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente.

3. Spettano inoltre ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

4. Spettano altresì ai dirigenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale,
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza provinciale nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale nelle materie di competenza della Provincia.
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- i) gli atti ad essi delegati dal Presidente;
- l) la collaborazione con il Presidente, la Giunta e il Consiglio nello svolgimento della azione amministrativa;

m) la cura degli interessi della Provincia presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza della stessa, dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. I dirigenti su richiesta rispettivamente del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio sono tenuti ad essere presenti alle sedute.

Art. 40 *Direttore generale*

1. Il Presidente della Provincia, può nominare un direttore generale ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Al direttore generale compete in particolare:

a) la sovrintendenza della gestione dell'ente;

b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale.

Art. 41 *Partecipazione sindacale - Rinvio*

1. Per quanto riguarda la partecipazione sindacale sulle materie relative al rapporto di lavoro si fa rinvio alle norme in materia.

Art. 42

Ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti dei dirigenti, del Segretario Generale, del Presidente della Provincia, della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale

1. Contro i provvedimenti dei dirigenti, del Segretario Generale, del Presidente della Provincia, della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, *ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.*

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 43
Servizi pubblici

1. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.

2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.

Art. 44
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. La Provincia può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici è fatta sulla base di specifiche analisi e studi di fattibilità.

SEZIONE II

Aziende speciali ed istituzioni

Art. 45
Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio provinciale.

Art. 46
Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale della Provincia per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Art. 47
Organi della azienda speciale e della istituzione

1. Organi della azienda e della istituzione sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore cui compete la responsabilità gestionale.

Art. 48
Consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione

1. Il consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione è composto dal presidente che lo presiede e da un numero di componenti non superiore al numero degli assessori stabilito dallo statuto della Provincia.

Art. 49
Nomina degli organi della azienda e della istituzione

1. Il consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione è nominato dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

Art. 50
Requisiti per la nomina

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione devono essere scelti tra i cittadini che hanno i requisiti per la nomina a consigliere provinciale e una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate e per uffici pubblici ricoperti.

Art. 51
Ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di presidente e componente del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere provinciale previsti dalla legge.

Art. 52
Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione coloro che sono in lite con l'azienda e con l'istituzione, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercanti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda o della istituzione.

Art. 53

Durata in carica degli organi della azienda e della istituzione

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione durano in carica per un periodo di anni cinque e possono essere rinominati per una sola volta.

Art. 54

Cessazione dalla carica

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione cessano dalla carica

a) per scadenza o prima della scadenza per cessazione dalla carica del Presidente che li ha nominati o rinominati;

b) per morte;

c) per dimissioni;

d) per decadenza;

e) per revoca.

Art. 55

Decadenza della carica

1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione decadono dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste *dagli articoli 51 e 52 dello statuto*.

Art. 56

Revoca degli amministratori

1. La revoca dalla carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione è disposta

dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 50, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 57

Direttore della azienda: nomina

1. La nomina del direttore della azienda ha luogo di norma mediante concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal consiglio di amministrazione secondo modalità e termini previsti dal proprio statuto e dal proprio apposito regolamento.

2. Il candidato dichiarato vincitore è nominato direttore con deliberazione del consiglio di amministrazione.

3. La nomina del direttore della azienda può avere luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato secondo modalità e termini previsti dal proprio statuto e dal proprio apposito regolamento.

Art. 58

Durata in carica

1. La nomina del direttore dell'azienda è a tempo determinato, per un triennio.

2. Qualora prima della scadenza del triennio il consiglio di amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio.

Art. 59

Direttore della istituzione: nomina

1. La nomina del direttore della istituzione ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami o mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secon-

do modalità e termini previsti dall'apposito regolamento della Provincia.

*Art. 60
Indennità*

1. Le indennità di carica e le indennità di missione in favore del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono deliberate dal Consiglio provinciale entro i limiti del sessantacinque per cento di quelle previste rispettivamente per il Presidente della Provincia e per gli assessori provinciali.

*Art. 61
Principi generali dell'attività*

1. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio di costi e ricavi compresi i trasferimenti.

2. La Provincia:

a) conferisce il capitale di dotazione;

b) determina le finalità e gli indirizzi;

c) approva gli atti fondamentali:

1) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

2) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

3) il conto consuntivo;

4) il bilancio di esercizio;

d) esercita la vigilanza;

e) verifica i risultati della gestione;

f) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 62
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti della istituzione.

2. Lo statuto della azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica di gestione.

Art. 63
Ordinamento e funzionamento della azienda speciale e della istituzione

1. L'ordinamento e il funzionamento della azienda speciale sono disciplinati nell'ambito della legge dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli della istituzione sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento della Provincia.

CAPO IV

FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

SEZIONE I

Convenzioni

Art. 64
Convenzioni

1. La Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati può stipulare convenzioni con i comuni e con le province.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

SEZIONE II

Accordi di programma

Art. 65
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più fra i soggetti predetti, la Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

SEZIONE III

Conferenze fra enti

Art. 66
Conferenze fra enti

1. La Provincia qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento indice, di regola, una conferenza tra gli enti interessati secondo le modalità e termini previsti dalle disposizioni in quanto compatibili della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

2. La conferenza può essere indetta anche quando si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altri enti pubblici.

SEZIONE IV

Consorzi

Art. 67
Consorzi

1. La Provincia per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio con i comuni e con le province secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

SEZIONE V

Unione dei comuni

Art. 68
Unione di comuni

1. La Provincia promuove l'unione di due o più comuni di norma contermini appartenenti alla provincia, per l'esercizio congiuntamente di una pluralità di funzioni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La Provincia a tal fine può provvedere all'erogazione di contributi.

CAPO V

FINANZA, CONTABILITÀ, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SEZIONE I

Finanza, contabilità, bilancio e programmazione finanziaria

Art. 69
Finanza locale

1. La finanza della provincia, secondo la legge che riconosce autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma agli enti locali, è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

Art. 70
Contabilità

1. Il regolamento di contabilità di cui all'articolo 152 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.

Art. 71
Bilancio e programmazione finanziaria

1. La Provincia delibera entro i termini previsti dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'u-

nità, della annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione Emilia-Romagna.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro i termini previsti dalla legge.

5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi, ai costi sostenuti e al bilancio preventivo.

Art. 72 Contratti

1. La Provincia, nella stipulazione dei contratti e nell'applicazione delle relative procedure, si attiene alla normativa della Unione europea, alle leggi dello Stato, al regolamento dei contratti.

SEZIONE II

Revisione economica e finanziaria

Art. 73
Collegio dei revisori dei conti - Nomina

1. Il Consiglio Provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Non può ricoprire la carica di revisore dei conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere provinciale previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma *dell'articolo 2399 del Codice civile*.

4. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso la Provincia o presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

Art. 74
Attribuzioni

1. Il collegio dei revisori dei conti in conformità allo statuto e all'apposito regolamento

a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo;

b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati;

Art. 75
Responsabilità

1. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 76
Trattamento economico ai revisori dei conti

1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai revisori dei conti è determinato con deliberazione del Consiglio Provinciale in conformità, modalità e termini previsti dalla legge.

Art. 77
Durata in carica - cessazione, decadenza, revoca

1. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

2. I revisori dei conti cessano dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.

3. I revisori dei conti decadono dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 71, comma terzo.

4. I revisori dei conti non sono revocabili salvo che

a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;

b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione.

5. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 78

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

1. Il funzionamento del collegio dei revisori dei conti è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO III

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I

Azione popolare, diritti di accesso ed informazione dei cittadini

Art. 79
Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione
dei cittadini

1. Ciascun cittadino elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che la Provincia costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata determinazione dell'organo competente che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il regolamento, adottato *ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241* assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività dell'amministrazione, la Provincia assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, agli enti, alle organizzazioni e alle associazioni dei cittadini.

SEZIONE II

Difensore civico

Art. 80
Istituzione - attribuzioni - attivazione

1. La Provincia, può istituire, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il difensore civico.

2. Il difensore civico svolge le proprie attribuzioni in autonomia e indipendenza.

3. Il difensore civico interviene per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino:

a) con riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, ritardi di uffici o di servizi della Provincia e degli enti, istituiti, consorzi e aziende sottoposti a vigilanza della Provincia.

b) con riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, ritardi di uffici o di servizi degli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Provincia.

4. Segnala al Presidente della Provincia le disfunzioni riscontrate che comunque possono pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

5. Ha diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino:

a) di accedere nelle ore di servizio ai documenti amministrativi;

b) di richiedere notizie su provvedimenti, atti, fatti e comportamenti;

c) di ottenere senza spese copia di provvedimenti e atti;

d) di accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella emissione dei provvedimenti.

6. Il difensore civico interviene su richiesta di singoli cittadini o di una pluralità di essi o su propria iniziativa.

Art. 81
Requisiti per la nomina

1. Il difensore civico è nominato tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Emilia-Romagna che non si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale, provinciale e regionale previsti dalla legge.

2. Il difensore civico deve esser in possesso di adeguata preparazione giuridico-amministrativa e deve essere considerato dal Consiglio provinciale capace di indipendenza, di obiettività e di serenità di giudizio.

Art. 82
Nomina

1. Il Presidente della Provincia, almeno trenta giorni prima della data della scadenza o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, dà preventivo avviso dell'avviamento della procedura per la nomina del difensore civico.

2. La nomina del difensore civico è effettuata dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati da un elenco di candidati aventi i requisiti per la nomina predisposto dalla commissione consiliare di presidenza.

3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, è nominato difensore civico colui che ha ottenuto per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. La nomina deve avvenire, entro trenta giorni dalla data della scadenza o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.

Art. 83

Durata in carica - decadenza - revoca

1. Il difensore civico dura in carica *30 mesi* e può essere rieletto per una sola volta; cessa comunque dalla carica per scadenza del mandato del Consiglio provinciale che lo ha nominato o per lo scioglimento per motivi diversi dalla scadenza, del Consiglio provinciale che lo ha nominato.

2. Il difensore civico decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana, per cancellazione dalle liste elettorali o per il verificarsi delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

3. La revoca dalla carica di difensore civico può essere predisposta per gravi violazioni delle norme dello statuto e della legge o per accertata inerzia.

4. Il relativo provvedimento è adottato dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Art. 84

Relazioni e pubblicità delle attività

1. Il difensore civico presenta per il tramite del Presidente della Provincia entro il mese di gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta, sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle proprie funzioni, corredata da osservazioni e suggerimenti.

2. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente della Provincia per l'esame da parte del Consiglio provinciale e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.

3. Il Presidente della Provincia provvede a pubblicare la relazione annuale e le altre relazioni quali atti di rilevante importanza.

*Art. 85
Indennità*

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico determinato con deliberazione del Consiglio provinciale in conformità, modalità e termini previsti dal regolamento.

*Art. 86
Sede, personale e strutture*

1. Il difensore civico ha sede nel comune capoluogo della Provincia in appositi locali messi a disposizione dalla Giunta Provinciale.

2. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita dal Presidente della Provincia, sentito il difensore civico.

3. L'arredamento, i mobili, le attrezzature dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dalla Giunta.

*Art. 87
Convenzioni*

1. Le funzioni di difesa civica possono essere affidate direttamente dalla Provincia al difensore civico da questa nominato o, mediante convenzione, anche al difensore civico nominato dalla Regione o da uno dei Comuni della Provincia di Ravenna o dalle loro forme associative.

2. I comuni o le loro forme associative possono avvalersi del difensore civico istituito direttamente dalla Provincia.

I relativi reciproci rapporti e i riflessi finanziari sono regolati da una apposita convenzione tipo approvata dal Consiglio Provinciale.

SEZIONE III

Partecipazione popolare

Art. 88
Forme di consultazione popolare

1. Sono previste le seguenti forme di consultazione popolare:

- a) istanze;
- b) petizioni
- c) proposte;
- d) referendum;
- e) consultazioni.

Art. 89
Istanze e petizioni

1. I cittadini singoli e associati possono rivolgere istanze e petizioni alla Provincia dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi secondo formalità, modalità e termini stabiliti nell'apposito regolamento.

Art. 90
Proposte

1. I cittadini singoli e associati possono presentare proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. La proposta deve essere presentata da parte di almeno mille cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale e deve essere corredata delle firme dei proponenti.

3. La proposta è sottoposta da parte del Presidente della Provincia all'esame del Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 91
Referendum consultivo

1. E' ammesso il *referendum* consultivo per la revoca totale o parziale di deliberazioni del Consiglio o della Giunta e di provvedimenti del Presidente della Provincia quando lo richiedono:

a) almeno ventimila cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale.

2. Non è ammesso il *referendum* consultivo per le deliberazioni di bilancio, di tributi, di mutui, di prestiti obbligazionari.

3. Hanno diritto di partecipare al *referendum* consultivo tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale.

4. Un apposito regolamento determina formalità, modalità e termini di attuazione del *referendum* consultivo.

5. Dei risultati del *referendum* consultivo il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio provinciale entro trenta giorni dalla votazione.

6. Le operazioni per lo svolgimento del *referendum* consultivo non hanno più corso se, prima della data dello svolgimento, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta o i provvedimenti del Presidente siano stati revocati totalmente o parzialmente in conformità alla richiesta.

Art. 92
Consultazioni su istanza

1. E' ammessa la consultazione dei cittadini per la revoca totale o parziale di deliberazioni del Consiglio o della Giunta e di provvedimenti del Presidente quando lo richiedono almeno cinquemila cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale.

2. Non è ammessa la consultazione per le deliberazioni di bilancio, di tributi, di mutui, di prestiti obbligazionari.

3. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale.

4. La consultazione si svolge col sistema dei sondaggi.

5. Un apposito regolamento determina formalità, modalità e termini di attuazione della consultazione.

6. Dei risultati della consultazione il Presidente della Provincia dà comunicazione al Consiglio provinciale entro trenta giorni dalla consultazione medesima.

7. Le operazioni per lo svolgimento della consultazione non hanno più corso se, prima della data dello svolgimento, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta e i provvedimenti del Presidente siano stati revocati totalmente o parzialmente in conformità alla richiesta.

Art. 93

Consultazioni d'ufficio

1. La Provincia nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche e soggettive quali gli atti di indirizzo politico-amministrativo, i bilanci annuali e pluriennali, i piani territoriali, di coordinamento e i piani di sviluppo economico e sociale, può promuovere la consultazione di cittadini singoli e associati, nonché dei comuni della provincia, di altri enti, organizzazioni sindacali e associazioni economiche, culturali e sociali a rappresentanza almeno comunale.

SEZIONE IV

Consulte

Art. 94
Consulte

1. La Provincia, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati all'amministrazione locale, può istituire consulte su richiesta degli organi di governo, con compiti di esprimere pareri e di formulare proposte nelle singole materie di competenza.

2. Un apposito regolamento determina il numero, la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle consulte.

SEGRETERIA GENERALE

Si attesta

- che lo Statuto è stato adottato con deliberazione del consiglio provinciale 11 giugno 1991, n. 141, ed è stato adeguato ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81 con deliberazione del consiglio provinciale 27 giugno 1995, n. 134; è stato modificato, con deliberazione del consiglio provinciale 11 marzo 1997, n. 31; è stato adeguato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma della legge 3 agosto 1999, n. 265 con deliberazione del consiglio provinciale 8 febbraio 2000, n. 11, è stato modificato con deliberazione del consiglio provinciale n. 125 del 2 dicembre 2004; è stato modificato con deliberazione del Consiglio provinciale 27 marzo 2008, n. 24; è stato modificato con deliberazione del Consiglio provinciale 10 giugno 2008, n. 60.
- che lo Statuto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente il 14 dicembre 2004 per 30 giorni consecutivi ed è stato inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
- che è entrato in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il testo dello Statuto è stato redatto a cura del Settore Processi di Supporto - segreteria.

Ravenna, maggio 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Mario Capaldi)